



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



Disciplinare di gara

Gara europea a procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di una macchina decespugliatrice semovente professionale nuova di fabbrica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo (CUP E11J23000410005 - CIG A018F9F7EC)

Redatto su bando – tipo ANAC - approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.



DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE - NORMATIVA APPLICABILE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA	8
3.2. REVISIONE PREZZI	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	12
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
10. GARANZIA PROVVISORIA	14
11. SOPRALLUOGO	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	19
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	21
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	21
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	21
16. OFFERTA TECNICA	23
17. OFFERTA ECONOMICA	26



18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	26
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGII DELL'OFFERTA TECNICA	29
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	29
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	30
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	31
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	31
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
27. ACCESSO AGLI ATTI	34
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA CHIAVI IN MANO MACCHINA DECESPUGLIATRICE SEMOVENTE PROFESSIONALE NUOVA DI FABBRICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

PREMESSE - NORMATIVA APPLICABILE

Con deliberazione della deputazione amministrativa n. 105 del 14 luglio 2023, questa stazione appaltante ha deciso di approvare la programmazione dell'acquisizione di nr. 2 macchine decespugliatrici professionali da utilizzare nell'ordinaria attività manutentiva del compendio consortile e, nel contempo, ha disposto di procedere all'acquisizione in via prioritaria di una delle summenzionate macchine mediante la presente procedura di pubblica evidenza, di cui ha approvato la relativa documentazione concorsuale e il sottostante capitolato tecnico.

Il presente affidamento è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, efficace dal 01 luglio 2023 e qui di seguito denominato *codice*.

Poiché la prestazione principale consiste in una fornitura senza posa in opera di un unico automezzo qualificabile come "veicolo agricolo e forestale" ai sensi del regolamento UE 167/2013 del 5 febbraio 2013 e ss.mm.ii. o, comunque, non idoneo al trasporto di merci o passeggeri, al presente affidamento

- non si applicano i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 8 maggio 2012 - così come aggiornati dal D.M. 17 giugno 2021 - in virtù della espressa esclusione contenuta nel paragrafo "D";
- non si applicano i requisiti di partecipazione di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del *codice* ricorrendo le condizioni previste dal successivo comma 7 in ragione delle intrinseche caratteristiche del contratto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/>

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di consegna della fornitura è nel Comune di Ascea (SA), località *Stampella* presso gli uffici periferici del Consorzio di Bonifica Velia – Codice *NUITS* ITF35 (CUP E11J23000410005 - CIG A018F9F7EC).

Il Responsabile unico del progetto – compresa la fase di affidamento – è l'Ing. **Marcello NICODEMO**, direttore del Consorzio (tel. 0974.837206 - email: segreteria@consorziovelia.it - PEC: consorziovelia@pec.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e



documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento reperibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/guida> .

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento rinvenibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/guida> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento <https://piattaforma.asmel.eu/guida>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le modalità previste nella documentazione reperibile al link <https://piattaforma.asmel.eu/guida>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. capitolato tecnico;
4. schema di contratto;
5. modello di domanda di partecipazione;
6. modello dichiarazione antimafia
7. modello offerta tecnica servizi aggiuntivi e requisiti premiali;
8. modello offerta economica
9. documento di gara unico europeo;
10. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link <https://piattaforma.asmel.eu/guida>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: rb.gy/ee87a

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **dieci** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica **ai recapiti digitali del RUP** indicati in premessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **sei** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in



forma anonima e delle relative risposte sulla **piattaforma ASMEL** e sull'apposita **sezione** del sito istituzionale dell'ente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella sezione ivi dedicata e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in ragione delle sue intrinseche caratteristiche tipologiche, come sintetizzate dalla seguente **Tabella 1**

Tabella 1

n.	Descrizione beni	CPV	P	Importo (IVA esclusa)
1	Motori di trazione	16730000-1	Principale	€ 350.000,00
A) Importo a base di gara				€ 350.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 350.000,00

L'importo a base di gara è stato calcolato in sede di redazione del capitolato tecnico sulla sola base della prestazione principale e all'esito di una coeva indagine di mercato.

L'importo a base di gara, opportunamente ribassato nella presente procedura dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario, fungerà da corrispettivo per la fornitura chiavi in mano di una macchina decespugliatrice semovente professionale nuova di fabbrica conforme alle caratteristiche minime prescritte dai punti 2 e 3 del capitolato tecnico.

L'importo a base di gara non comprende le forniture e i servizi aggiuntivi costituenti l'offerta tecnica dell'aggiudicatario nonché le prestazioni di cui ai punti **4 (documentazione minima da fornire)**, **5 (garanzie, servizi connessi e accessori)**, **6 (oneri complementari)** e **7 (verifica di conformità)** del capitolato tecnico, essendo queste connesse o, comunque, ricomprese nella prestazione principale con oneri ad integrale carico del fornitore.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00 (zero)**, poiché l'oggetto del presente affidamento è una fornitura *senza* posa in opera.

L'importo a base di gara non comprende i costi della manodopera, in quanto la prestazione principale è costituita da una fornitura senza posa in opera e prestazioni di cui ai punti **4 (documentazione minima da fornire)**, **5 (garanzie, servizi connessi e accessori)**, **6 (oneri complementari)** e **7 (verifica di conformità)** del capitolato tecnico sono ricompresi nella fornitura e ad integrale carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del *codice* i concorrenti non sono tenuti alla indicazione ad indicare i relativi costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tali dichiarazioni non sono dovute dai concorrenti nemmeno con riferimento alle prestazioni di cui ai punti 4,



5, 6, 7 del capitolato tecnico in quanto di natura intellettuale o, nel caso di servizi, non prevedibili a monte nell'ammontare, il tempo e la quantità.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi consortili (cfr. programma biennale degli acquisti e forniture 2023/2024 approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 11 del 28 luglio 2023).

3.1. DURATA

La prestazione principale descritta nella precedente **Tabella 1** dovrà essere perfezionata mediante la consegna della macchina - chiavi in mano e messa su strada compresa, completa degli allestimenti e delle forniture complementari richieste dal capitolato tecnico nonché di quelle aggiuntive offerte in sede di offerte tecnica - entro il minor tempo possibile e, comunque, non oltre **120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del contratto di appalto e/o dalla sua consegna in via di urgenza ai sensi dell'art. 17 del codice successiva all'aggiudicazione definitiva, fatte salve le proroghe eventualmente disposte ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico.

La prestazione principale dovrà essere effettuata, con costi di trasporto, consegna, messa su strada, immatricolazione e ogni ulteriore altro onere connesso ad esclusivo carico del fornitore presso la sede del Consorzio in località Stampella nel Comune di Ascea (SA).

La durata delle prestazioni di cui ai punti **4 (documentazione minima da fornire), 5 (garanzie, servizi connessi e accessori), 6 (oneri complementari) e 7 (verifica di conformità)** del capitolato tecnico è fissata dalle medesime indicazioni capitolari ora richiamate.

Il termine di 120 giorni non comprende i tempi previsti dall'art. 7 del capitolato tecnico per l'espletamento delle verifiche di conformità di quanto consegnato e lascia ferme le penalità di cui all'art. 8 del capitolato tecnico.

3.2. REVISIONE PREZZI

Le parti applicheranno la revisione del corrispettivo di appalto, in aumento e/o in diminuzione, da computarsi nella misura dell'ottanta per cento della variazione, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 60 comma 2 del *codice*, computate secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riferimento ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi riferiti alla sola prestazione principale di cui alla precedente **Tabella 1**.

Le variazioni dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai punti **4 (documentazione minima da fornire), 5 (garanzie, servizi connessi e accessori), 6 (oneri complementari) e 7 (verifica di conformità)** del capitolato tecnico, essendo queste ricomprese nella fornitura e ad integrale carico di quest'ultimo, non determinano il loro aumento e/o diminuzione in relazione alle variazioni delle condizioni di mercato che strettamente li riguardano.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non è prevista la modifica in corso di esecuzione né della prestazione principale né prestazioni di cui ai punti **4 (documentazione minima da fornire), 5 (garanzie, servizi connessi e accessori), 6 (oneri complementari) e 7 (verifica di conformità)** del capitolato tecnico né degli oneri assunti dal fornitore in ragione della relativa offerta migliorativa.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.



I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.



La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **per l'operatore economico residente in Italia iscrizione**, ai sensi dell'art. 100 comma 3 e dell'allegato II.11 del *codice*, nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per lo svolgimento in via prevalente di attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: codici ATECO 28.3 (fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura); ATECO 28.30.1 (fabbricazione di trattori agricoli); ATECO 28.30.9 (fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica); ATECO 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole; ATECO 46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori; ATECO 46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aereomobili, macchine agricole; ATECO 46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo.
- b) **per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia**: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno n. 1 prestazione analoga a quella oggetto del presente affidamento e consistente nella **fornitura di una macchina trattrice nuova di fabbrica del tipo "semovente" e dotata di braccio telescopico polivalente;**
- b) l'importo delle forniture di cui alla precedente lettera a) non dovrà essere inferiore ad € 350.000,00 al netto dell'IVA; potranno concorrere al raggiungimento dell'importo di cui alla presente lettera anche più forniture analoghe formalizzate nel medesimo intervallo temporale di cui alla precedente lettera a).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

I documenti comprovanti il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dovranno essere allegati all'interno del plico telematico riservato alla **documentazione amministrativa**.



6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 del *codice* la prestazione principale dovrà essere eseguita dal mandatario.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesto

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 del *codice* il mandatario, in quanto responsabile della esecuzione della prestazione principale, dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto 6.3 in misura prevalente.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto sia dal consorzio che dal/dai consorziato/i indicato/i come fornitore/i.
- b) In aggiunta alla precedente lettera a) il consorziato/i indicato/i come fornitore/i deve/devono anche essere iscritto/i per lo svolgimento in via prevalente delle attività elencate al punto 6.1

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.



Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro



ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

La prestazione principale deve essere eseguita dall'appaltatore.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione delle intrinseche caratteristiche dell'appalto è vietato il subappalto a cascata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale del settore di riferimento oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 7.000,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 1 del *codice*.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente di tesoreria della Stazione appaltante al seguente IBAN IT 74 H 08154 76530 000000821693.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>



La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è necessario in ragione delle intrinseche caratteristiche dell'affidamento.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla *Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022* reperibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla S.A. è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **23.59** del giorno **17 NOVEMBRE 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Per quanto concerne i formati ammessi e dimensioni massime dei files si invita a consultare l'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/guida>

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica



L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità indicate

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa alla documentazione amministrativa nella Piattaforma secondo le modalità indicate all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/guida> pena di inammissibilità dell'offerta.

Siffatta documentazione consiste:

- a) nella domanda di partecipazione, preferibilmente redatta secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante, recante le dichiarazioni di cui al successivo punto 15.1 e redatta e sottoscritta secondo quanto previsto nel presente articolo 15 in ragione delle caratteristiche di ciascun operatore economico partecipante e/o dell'ausiliario, del componente del raggruppamento, del consorzio e/o della rete.
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al precedente punto 6.3 (preferibilmente redatta nel medesimo modello sub a) fornito da questa stazione appaltante) e relativa documentazione comprovante il possesso del requisito;
- c) autocertificazione antimafia, preferibilmente redatta secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante;
- d) DGUE – Documento di gara unico europeo attraverso il quale veicolare tutte le informazioni sui requisiti generali e speciali posseduti dal concorrente e da tutti i soggetti costituenti la relativa compagine concorsuale;
- e) la marca da bollo, assolta secondo le modalità di cui al successivo punto 15.1
- f) relazione sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al ricorrere dei presupposti soggettivi;
- g) documentazione di cui ai punti 15.2 – 15.3 – 15.4, al ricorrere in ragione delle caratteristiche di ciascun operatore economico partecipante e/o dell'ausiliario, del componente del raggruppamento, del consorzio e/o della rete;
- h) eventuale procura;
- i) garanzia provvisoria;



j) PASSoe;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante.

La domanda è corredata dalla compilazione del DGUE attraverso il quale dovranno essere rese le informazioni in ordine ai requisiti generali e speciali di cui al presente articolo da parte dell'operatore economico e di tutti soggetti componenti la relativa compagine.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del *codice* gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero



indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- dichiara il possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla presente procedura.

Il concorrente altresì dichiara

- a) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e, in particolare, nel capitolato prestazionale e nella bozza del contratto di appalto con particolare riguardo agli oneri e i servizi connessi alla prestazione principale da rendere a propria esclusiva cura e spese e senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante di cui ai punti 4 (documentazione minima da fornire), 5 (garanzie, servizi connessi e accessori), 6 (oneri complementari) e 7 (verifica di conformità) del capitolato prestazionale;
- c) di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e al ricorrere dei presupposti, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- d) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- e) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- f) di possedere, o meno, i requisiti dimensionali di cui all'art. 46 comma 1 del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità)
- g) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
- h) di assentire l'ostensione della propria documentazione concorsuale su richiesta degli altri operatori economici e ferma l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 35 del d. lgs. 36/2023 in materia di accesso.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;



- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:



- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma secondo le modalità indicate all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/guida> pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una **relazione descrittiva** che comprovi l'impegno vincolante dell'operatore economico:

- a) a fornire chiavi in mano alla Stazione appaltante per il corrispettivo derivante dall'offerta tecnica formulata nella presente procedura, una macchina decespugliatrice semovente professionale nuova di fabbrica conforme ai **punti 2 e 3** del capitolato prestazionale;
- b) a corredare la prestazione principale sub a delle forniture e dei servizi aggiuntivi componenti la relativa offerta tecnica, così come riportati nella successiva **Tabella 2** e valorizzati nei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella **Tabella 4** di cui al successivo punto 18.1;
- c) ad allegare il **modello offerta servizi aggiuntivi ed elementi premiali**, unitamente alla sottostante documentazione giustificativa, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante.

In proposito si evidenzia che in caso di appalti di forniture e servizi non trova applicazione il divieto previsto dall'art. 108 comma 11 del *codice* così come stabilito – da ultimo – dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 11580 del 29 dicembre 2022 *ancorché* riferita alla previsione – di analogo tenore letterale - di cui all'art. 95 comma 14 bis del d. lgs. 50/2016.

Tabella 2

A (elementi)	FORNITURE AGGIUNTIVE
A1	<p>Fornitura testata forestale in acciaio con larghezza lavoro min. 120 cm comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none">• rotore a denti fissi larghezza lavoro min. 120 cm• motore idraulico• apertura idraulica che facilita l'accesso del materiale vegetale e/o del legname• sistema di protezione in catena <p>La testata dovrà:</p> <p>consentire trinciatura di alberi, cespugli, arbusti fino ad un diametro di almeno 20 cm ed essere pienamente compatibile e applicabile al braccio telescopico della macchina fornita</p>
A2	<p>Fornitura fresatrice per applicazione anteriore, con larghezza lavoro min. 220 cm, comprensiva di doppio contro-coltello per un'agevolata degradazione del materiale.</p> <p>La fornitura dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• consentire la triturazione intensiva di prati, terreni, appezzamenti ricchi di residuo colturale, residui di potatura ed erba;• essere compatibile e pienamente applicabile alla macchina fornita;• ricomprendere tutto quanto necessario all'applicazione alla macchina fornita, anche in termini di materiali, attrezzature e adattamenti
A3	<p>Fornitura testata trinciante di larghezza lavoro min. 140 cm comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none">• ralla di rotazione di almeno 180°• motore idraulico• rotore a coltelli polivalenti larghezza lavoro min. 140 cm



	<ul style="list-style-type: none">• ulteriore serie completa di coltelli di ricambio• impianto di per apertura elettroidraulica per attività di manutenzione. <p>La testata dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• consentire taglio dell'erba e arbusti (diametro fino almeno 5 cm);• essere pienamente compatibile e applicabile al braccio telescopico della macchina fornita
A4	Sistema di ingrassaggio automatico Pompa per grasso a funzionamento elettrico e gestione elettronica programmabile (per perni e boccole del braccio e dei cilindri idraulici)
A5	Fornitura set completo pneumatici di ricambio (Analoghi a quelli in dotazione alla macchina fornita)
B (sub-elementi)	ALLESTIMENTO SUPPLEMENTARE CABINA (articolati come di seguito)
B1	<i>Monitor per telecamera</i>
B2	<i>Telecamera posteriore aggiuntiva per retromarcia</i>
B3	<i>Oblò sul tetto con grata, tendina, tergicristallo</i>
B4	<i>Installazione 2° sedile</i>
B5	<i>Installazione 2° lampeggiante</i>
B6	<i>Tergicristallo laterale</i>
B7	<i>n. 2 estintori da 2 Kg</i>
C (opzioni)	SERVIZI AGGIUNTIVI <i>Ulteriore estensione temporale della garanzia di 12 mesi già prescritta dall'art. 5.1 del capitolato tecnico da garantire con polizza fideiussoria</i>
C1	Ulteriori 6 mesi (Totale 18 mesi integrale - 30 mesi sul motore diesel)
C2	Ulteriori 12 mesi (Totale 24 mesi integrale - 36 mesi sul motore diesel)
C3	Ulteriori 18 mesi (Totale 30 mesi integrale - 42 mesi sul motore diesel)
C4	Ulteriori 24 mesi (Totale 36 mesi integrale - 48 mesi sul motore diesel)
D (elementi)	REQUISITI PREMIALI (art. 61 comma 3 e art. 1 commi 5 - 8 allegato II.3 codice)
D1	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente

Prescrizioni generali

La relazione descrittiva dovrà essere costituita da un massimo di 15 (quindici) cartelle e 6 (sei) fogli elettronici in formato standard di elaborati grafici che illustrino, per singoli paragrafi espressamente dedicati:

- le caratteristiche tipologiche e costruttive della fornitura oggetto della prestazione principale, comprovandone la conformità ai punti 2 e 3 del capitolato tecnico;
- le caratteristiche tipologiche e costruttive di ciascuno degli elementi (A1-A2-A3-A4-A5) e sub-elementi (B1 – B2 – B3 – B4 - B5 – B6 – B7) di valutazione riferito alle forniture aggiuntive.

Ferma la vigenza del principio di equivalenza, la descrizione delle caratteristiche tipologiche e costruttive della fornitura oggetto della prestazione principale dovrà essere **obbligatoriamente corredata dai sottostanti dati tecnici**; in mancanza, stante l'impossibilità per la Commissione di verificare la rispondenza della prestazione principale ai punti 2 e 3 del capitolato tecnico, **l'offerta dovrà essere esclusa**.

Si precisa che i dati tecnici afferenti la fornitura oggetto della prestazione principale potranno essere forniti tramite **schede tecniche/dépliant/ogni altro strumento ritenuto utile dal concorrente e non concorrono nel computo del numero massimo di pagine di cui deve comporsi l'offerta tecnica**.

Ferma la vigenza del principio di equivalenza, la descrizione delle caratteristiche tipologiche e costruttive di ciascuno degli elementi (A1-A2-A3-A4-A5) e sub-elementi (B1 – B2 – B3 – B4 - B5 – B6 – B7) di valutazione riferito alle forniture aggiuntive dovrà essere **obbligatoriamente corredata dai sottostanti dati tecnici**; in mancanza, stante l'impossibilità



per la Commissione di verificare la rispondenza delle forniture aggiuntive a quanto richiesto dalla **Tabella 2** del presente disciplinare, non verranno attribuiti i punteggi previsti dalla **Tabella 4** per il corrispondente elemento e/o sub-elemento.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere corredata dalla dichiarazione, preferibilmente sulla modulistica predisposta dalla Stazione appaltante, avente ad oggetto:

- i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli già prescritti dall'art. 5.1 del capitolato tecnico, con l'espressa indicazione dell'estensione di garanzia offerta a scelta tra le opzioni **C1 – C2 – C3 – C4**;
- la sussistenza del criterio premiale di cui al punto **D1**.

Con riferimento ai servizi aggiuntivi di cui alle lettere **C1 – C2 – C3 – C4**, la mancata allegazione dell'apposito elaborato o, comunque, la mancata dichiarazione vincolante sulla loro erogazione comporterà l'attribuzione del punteggio **0,00 (zero)** per il corrispondente requisito e fermo l'obbligo di fornire comunque le prestazioni manutentorie per il previsto periodo minimo di dodici mesi.

Con riferimento al criterio premiale di cui al punto **D1** il concorrente dovrà anche produrre la documentazione giustificativa ritenuta più idonea ai fini della relativa comprova; si precisa che in caso di concorrente partecipante in forma plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei; reti di imprese; GEIE) il requisito potrà essere posseduto anche solo da un operatore economico; nel caso di Consorzi stabili e/o ordinari, il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e/o dal solo soggetto esecutore; **non è ammesso l'avalimento del requisito certificazione SA8000 e delle sue equivalenti.**

Indicazioni inerenti alla compilazione dell'offerta tecnica:

- a) per "cartelle" della relazione descrittiva si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi;
- b) per "fogli elettronici in formato standard" si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, render, fotografie, ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;
- c) i files componenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente da ciascun concorrente, secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, pertanto, detto files devono essere sottoscritti da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate anche senza sottoscrizione digitale;
- e) poiché l'offerta tecnica è composta da elaborati e grafici descrittivi, non è richiesta la sottoscrizione digitale di un tecnico abilitato.

Prescrizioni inerenti alla segretezza dell'offerta tecnica

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

A tal fine, ove lo ritenga necessario, allega alla propria offerta tecnica **anche** una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Tale adempimento, ove omesso in sede di formulazione dell'offerta tecnica, non potrà essere invocato a seguito di istanza di accesso agli atti formulata a valle delle operazioni di gara.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere all'operatore di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.



17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma secondo le seguenti modalità secondo le modalità indicate all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/guida> pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta economica, preferibilmente redatta secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante, deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, **dichiarazione di ribasso percentuale unico** rispetto all'importo di **€ 350.000,00 (euro trecentocinquantamila,00)** pari al valore della prestazione principale, al netto di Iva.

Considerato che la prestazione principale consta di una fornitura senza posa in opera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del *codice* l'offerta economica **non contiene** gli elementi e/o le indicazioni inerenti *il* costo della manodopera e *il* costo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tali elementi e/o indicazioni non devono essere resi dai concorrenti **nemmeno** con riferimento alle prestazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7 del capitolato tecnico in quanto di natura intellettuale o, nel caso di servizi, non prevedibili a monte nell'ammontare, il tempo e la quantità.

Indicazioni e prescrizioni inerenti alla compilazione dell'offerta tecnica

- a) sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;
- b) il **ribasso percentuale unico** è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) non verranno considerati elementi numerici diversi dal ribasso percentuale offerto espresso in lettere e cifre (es. esplicitazione del corrispettivo all'esito dell'applicazione del ribasso);
- e) in ogni caso non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura; non è ammesso il soccorso istruttorio;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del *codice*:
 - la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa;
- g) ai sensi dell'art. 15, comma 4, del *codice*, l'offerta resterà vincolante per n. 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la relativa presentazione salvo richiesta di proroga della stazione appaltante.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai punteggi della seguente **Tabella 3**

Tabella 3

N°	COMPONENTE DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO	
1	Offerta tecnica	Fornitura aggiuntive	49
		Allestimento supplementare cabina	15
		Servizi aggiuntivi	10
		Requisiti premiali	1
2	Offerta economica	Ribasso unico percentuale	25
Totale			100



18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante **Tabella 4** con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella 4

OFFERTA TECNICA		
A (elementi)	FORNITURE AGGIUNTIVE	Punteggio tabellare
A1	<p>Fornitura testata forestale in acciaio con larghezza lavoro min. 120 cm comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none">- rotore a denti fissi larghezza lavoro min. 120 cm- motore idraulico- apertura idraulica che facilita l'accesso del materiale vegetale e/o del legname- sistema di protezione in catena <p>La testata dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">- consentire trinciatura di alberi, cespugli, arbusti fino ad un diametro di almeno 20 cm- essere pienamente compatibile e applicabile al braccio telescopico della macchina fornita	15
A2	<p>Fornitura fresatrice per applicazione anteriore, con larghezza lavoro min. 220 cm, comprensiva di doppio controcoltello per un'agevolata degradazione del materiale.</p> <p>La fornitura dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">- consentire la triturazione intensiva di prati, terreni, appezzamenti ricchi di residuo colturale, residui di potatura ed erba;- essere compatibile e pienamente applicabile alla macchina fornita;- ricomprendere tutto quanto necessario all'applicazione alla macchina fornita, anche in termini di materiali, attrezzature e adattamenti	15
A3	<p>Fornitura testata trinciante di larghezza lavoro min. 140 cm comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none">- ralla di rotazione di almeno 180°- motore idraulico- rotore a coltelli polivalenti larghezza lavoro min. 140 cm- ulteriore serie completa di coltelli di ricambio- impianto di per apertura elettroidraulica per attività di manutenzione. <p>La testata dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">- consentire taglio dell'erba e arbusti (diametro fino almeno 5 cm);- essere pienamente compatibile e applicabile al braccio telescopico della macchina fornita	14
A4	<p>Sistema di ingrassaggio automatico</p> <p>Pompa per grasso a funzionamento elettrico e gestione elettronica programmabile (per perni e boccole del braccio e dei cilindri idraulici)</p>	3



A5	Fornitura set completo pneumatici di ricambio (Analoghi a quelli in dotazione alla macchina fornita)	2
PUNTEGGIO MASSIMO FORNITURE AGGIUNTIVE (elementi)		49
B (sub-elementi)	Allestimento supplementare cabina	Punteggio tabellare
B1	Monitor per telecamera	3
B2	Telecamera posteriore aggiuntiva per retromarcia	3
B3	Oblò sul tetto con grata, tendina, tergicristallo	3
B4	Installazione 2° sedile	3
B5	Installazione 2° lampeggiante	1
B6	Tergicristallo laterale	1
B7	n. 2 estintori da 2 Kg	1
PUNTEGGIO MASSIMO ALLESTIMENTO SUPPLEMENTARE CABINA (sub-elementi)		15
C (opzioni)	SERVIZI AGGIUNTIVI ulteriore estensione temporale della garanzia di 12 mesi già prescritta dall'art. 5.1 del capitolato tecnico da garantire con polizza fideiussoria	Punteggio tabellare
C1	Ulteriori 6 mesi (Totale 18 mesi integrale - 30 mesi sul motore diesel)	2,5
C2	Ulteriori 12 mesi (Totale 24 mesi integrale - 36 mesi sul motore diesel)	5
C3	Ulteriori 18 mesi (Totale 30 mesi integrale - 42 mesi sul motore diesel)	7,5
C4	Ulteriori 24 mesi (Totale 36 mesi integrale - 48 mesi sul motore diesel)	10
PUNTEGGIO MASSIMO SERVIZI AGGIUNTIVI		10
D (elementi)	REQUISITI PREMIALI (art. 61 comma 3 e art. 1 commi 5 - 8 allegato II.3 codice)	Punteggio tabellare
D1	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	Tabellare 1
PUNTEGGIO MASSIMO REQUISITI PREMIALI		1
TOTALE OFFERTA TECNICA		75

Prescrizioni inerenti alla valutazione e l'ammissibilità dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica è costituita da "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto (criterio ON/OFF).

Il criterio di attribuzione dei singoli punteggi è specificato nella **Tabella 4**.

In ragione del criterio di attribuzione dei punteggi, l'assenza nella relazione di uno o più elementi (**A1-A2-A3-A4-A5 - D**), sub-elementi (**B1 - B2 - B3 - B4 - B-5 - B6 - B7**), elementi opzionali (**C1 - C2 - C3 - C4**) e premiali (**D**) elencati nella precedente **Tabella 4**, comporterà la mancata attribuzione dei corrispondenti punteggi e/o sub-punteggi.

Inoltre, non verranno attribuiti i punteggi nella precedente **Tabella 4** in relazione al singolo elemento (**A1-A2-A3-A4-A5 - D**), sub-elemento (**B1 - B2 - B3 - B4 - B-5 - B6 - B7**), elemento opzionale (**C1 - C2 - C3 - C4**) e premiale (**D**) qualora la relazione descrittiva:

- sia priva relativi dati tecnici, come disciplinati nel precedente punto 16;



- b) esprima o rappresenti soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consenta una valutazione univoca in ordine all'impegno assunto dal concorrente di provvedere alla fornitura aggiuntiva con oneri a proprio esclusivo carico;
- c) preveda soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) proponga soluzioni tecniche o prestazionali in contrasto con la normativa tecnica applicabile alla fornitura oggetto della gara, con disposizioni legislative e regolamentari – comunitarie e/o nazionali - inderogabili e, in particolare, con la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta anche "nuova direttiva macchine") come recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

A pena **espressa di esclusione**, l'offerta tecnica:

- a) **non deve** proporre la fornitura di una macchina non conforme e/o con caratteristiche peggiorative rispetto ai **punti 2 e 3** del capitolato prestazionale;
- b) non deve comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla offerta tecnica;
- c) contenere elementi proposti sotto forma di condizione e/o di variazioni del prezzo contrattuale e/o di modifica/variazione della prestazione principale degli oneri e i servizi ad essa connessi di cui ai punti 4 (documentazione minima da fornire), 5 (garanzie, servizi connessi e accessori), 6 (oneri complementari) e 7 (verifica di conformità) del capitolato prestazionale.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGII DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi (**A1-A2-A3-A4-A5 - D**), sub-elementi (**B1 – B2 – B3 – B4 – B-5 – B6 – B7**), elementi opzionali (**C1 – C2 – C3 – C4**) e premiali (**D**) corrisponde il punteggio tabellare elencato nella **Tabella 4**.

Il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento e del sub-elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri elencati nella sottostante **Tabella 5**

Tabella 5

OFFERTA ECONOMICA		
E (elementi)	PREZZO	Punteggio (interpolazione lineare)
E	Offerta prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)	25
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA		25

Nella specie è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente



18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione verificherà la conformità dell'automezzo offerto ai **punti 2 e 3** del capitolato prestazionale e, di poi, provvederà all'attribuzione dei punteggi tabellari previsti dalla **Tabella 4** sulla scorta verifica delle forniture e dei servizi aggiuntivi e degli elementi premiali descritti in ciascuna offerta tecnica.

Di poi, provvederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e, quindi, alla sommatoria del punteggio scaturito dall'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, con specifica esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del *codice*. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche e a distanza che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione, dedicata alla sola verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo il giorno 20/11/2023 alle ore 10:00 a cura del Responsabile del procedimento e salvo differimento tempestivamente comunicato ai partecipanti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tutte le sedute, pertanto, verranno svolte in modalità riservata.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile del procedimento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare in seduta riservata e in modalità telematica e a distanza.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali proposte di esclusione dalla gara dei concorrenti.

Ultimate le operazioni concernenti le offerte tecniche, la commissione giudicatrice procede – sempre in seduta riservata e in modalità telematica e a distanza - all'apertura e alla verifica delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, alla sommatoria dei relativi punteggi con quelli delle offerte tecniche ai fini della formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa limitata al solo prezzo, entro il termine perentorio di **5 giorni** dalla ricezione della richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP e/o la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutti i provvedimenti di esclusione verranno adottati con deliberazione assunta dagli organi amministrativi della Stazione appaltante.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte da cui si inferisca – in base alle correnti valutazioni di mercato e ad altri specifici elementi – la non congruità del corrispettivo offerto rispetto alla tipologia di macchina e alle forniture e



i servizi aggiuntivi inclusi nell'offerta tecnica. (es. valore commerciale in ragione della specifica marca indicata in sede di offerta; tecnologia dell'attrezzatura; ecc.).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

In nessun caso sarà consentito all'aggiudicatario di apportare qualsivoglia modifica all'offerta tecnica presentata in sede di gara dovendosi considerare non operativo il principio dell'equivalenza dopo l'aggiudicazione definitiva della procedura; in tali ipotesi, la Stazione appaltante provvederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della polizza.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità anche avvalendosi della commissione di gara.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede allo scorrimento di graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In nessun caso sarà consentito all'aggiudicatario di apportare qualsivoglia modifica all'offerta tecnica presentata in sede di gara dovendosi considerare non operativo il principio dell'equivalenza dopo l'aggiudicazione definitiva della procedura; in tali ipotesi, la Stazione appaltante provvederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della polizza.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **90 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante versamento sul conto di tesoreria della Stazione appaltante.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00 (euro seimila/00). Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La presentazione delle offerte non vincola il Consorzio all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'Amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazione di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Campania – Sezione di Salerno.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali qui di seguito riportate.

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante e dal gestore della piattaforma di committenza pubblica ASMEL - <https://piattaforma.asmel.eu/> - per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; i dati verranno altresì utilizzati per la gestione ed



esecuzione economica ed amministrativa del contratto oltre che per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Stazione appaltante sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alle autorità amministrative preposte per i relativi adempimenti di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

19.6) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trasmessi e trattati alla piattaforma di committenza piattaforma ASMEL <https://piattaforma.asmel.eu/>;
- trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dai componenti dei organi amministrativi e di controllo (Presidente; Deputazione; Consiglio) per attività connesse alle rispettive finalità istituzionali e/o di controllo;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, a tutte le autorità preposte alla vigilanza e controllo sul corretto espletamento delle procedure di gara e/o della esecuzione dei lavori;
- pubblicati e/o trasmessi a tutti i concorrenti ai sensi degli artt. 84, 85, 111 del *codice* e/o comunicati a coloro che ne facciano richiesta nei casi e nei limiti di cui al successivo art. 35 del medesimo *codice*;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008 e le altre disposizioni normative e regolamentare in materia;
- pubblicati sui fogli notizie della Comunità Europea (GUCE), della Repubblica Italiana (GURI), della Regione Campania (BURC) – nelle loro versioni analogiche e digitali e sui relativi siti istituzionali – nonché su tutte le banche dati, le piattaforme informatiche di interscambio e i siti istituzionali ai fini degli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dal *codice*.

Si precisa che il nominativo dei concorrenti ammessi e/o esclusi, dell'aggiudicatario e degli altri concorrenti in graduatoria, i prezzi di offerta e il prezzo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite il profilo committente della Stazione appaltante : <http://www.consorzioveliasa.com> e sulla piattaforma di committenza pubblica ASMEL <https://piattaforma.asmel.eu/> nelle sezioni all'uopo preposte, in uno informazioni e i dati inerenti la sua alla gara, in



applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché D. lgs. 36/2023).

È sempre data la possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente procedura in adempimento ad espresse disposizioni di legge e/o su ordine dell'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante nell'ambito della presente procedura di gara e al quale vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE ove concretamente applicabili in ragione della specificità della presente procedura.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Velia, con sede in Prignano Cilento (SA); tramite apposita richiesta scritta all'indirizzo PEC consorziovelia@pec.it è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e richiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di partecipazione, dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere, altresì, ai medesimi obblighi di informativa e di consenso, nei confronti delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Prignano Cilento (SA), 13/10/2023

IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Valentino Ambrosio

